



Roma, Li 3 settembre 2020

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L'iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, il cui commento sarà posto alla Vostra attenzione prossimamente.

In data 26 agosto 2020 il decreto-legge è in corso di esame in commissione.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Indennità agli sportivi

Seppur non ancora pubblicato, è stato firmato il decreto interministeriale sull'indennità dei lavoratori sportivi per il mese di giugno, in attuazione a quanto previsto dall'art. 12 del D.L. 104 del 14 agosto 2020.

Coloro che hanno già ricevuto l'indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, si vedranno attribuito il contributo automaticamente. Diversamente chi intenda farne richiesta per la prima volta, potrà utilizzare la piattaforma messa a disposizione sul sito di Sport e Salute.

2. Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 277 del 26 agosto 2020 - Agevolazione relativa all'imposta di registro, ipotecaria e catastale nel caso di cessione di azienda a favore di ente del Terzo Settore

La cessione dell'azienda ad una Onlus non sconta l'imposta ipotecaria, catastale e di registro nella misura fissa come previsto dall'art. 82, comma 4, del Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017).

Questo quanto previsto dall'Agenzia delle Entrate nella risposta pubblicata lo scorso 26 agosto. Sebbene la norma possa dirsi già operativa per Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV) e associazione di promozione (APS) iscritte negli appositi registri di settore (art. 104, comma 1 del CTS), l'Agenzia ne ha escluso l'applicabilità al caso di specie, sulla base del presupposto che l'agevolazione di cui all'art. 82, comma 4 del CTS è concepita in via esclusiva per i trasferimenti immobiliari e, dunque, non può estensivamente applicarsi alle operazioni concernenti il più ampio contesto della cessione d'azienda.

ROMA

Via dei Redentoristi, 9 – 00186
Tel. +39 06 89131373

www.acta-italia.it

C.F.-P.I. 06760100963

MILANO

Via Quintino Sella, 4 - 20121
Tel. +39 02 89096574

3. Agenzia delle entrate - Guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito la guida relativa alle agevolazioni per i disabili, con cui vengono definiti i meccanismi di accesso ai benefici fiscali riconosciuti a determinate categorie di soggetti.

In particolare, sono previste agevolazioni fiscali che concernono l’acquisto dei veicoli, degli ausili tecnici ed informatici nonché spese sanitarie e di assistenza fino alla eliminazione delle barriere architettoniche.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Bonus mobilità ai lavoratori dipendenti: interpello n. 293 del 2020

Con la risposta n. 293, l’Amministrazione finanziaria precisa che il bonus per incentivare la mobilità sostenibile dei dipendenti sconta l’esenzione prevista per i fringe benefit anche se non è limitato alle spese per spostamenti casa-lavoro o all’acquisto di abbonamenti.

Il quesito, in particolare, è stato posto da una città metropolitana ed è relativo al trattamento fiscale legato alla cessione di voucher prepagati a favore di dipendenti per l’acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo della mobilità sostenibile.

La soluzione prospettata dal contribuente inquadra detti buoni nel regime di esenzione in quanto privi di natura remunerativa; l’Agenzia, invece, illustra come il buono in questione non possa neanche rientrare nelle classiche ipotesi di esenzione previste per il welfare aziendale (art. 51, comma 2, lett. d) e *d-bis*)).

Tuttavia, secondo l’Ufficio, la natura del buono consentirebbe comunque al contribuente di fruire di un regime di esenzione, a condizione che il valore complessivo dei benefit ricevuti dal lavoratore nell’arco di un periodo di imposta non superi la soglia di 258,23 euro (aumentato, per il solo 2020, ad euro 516,46).

2. Risposta a interpello n. 274 del 2020: regime agevolato per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero

La presente risposta a interpello fornisce delucidazioni sul regime fiscale applicabile ai soggetti residenti all’estero che svolgono attività di docente o ricercatore e che rientrano in Italia; nello specifico, l’Amministrazione finanziaria, oltre a fornire un chiarimento che sarà di seguito illustrato, si sofferma anche sulla disciplina generale in materia, contenuta all’art. 44 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Con riferimento al primo aspetto, il presente documento di prassi precisa che gli incentivi fiscali sono riconosciuti ai soggetti, come sopra identificati e rientranti in Italia, a prescindere dalla natura del datore di lavoro o del committente, in quanto a rilevare è soltanto la circostanza che l’università, il centro di ricerca o l’ente presso il quale il contribuente presta la propria attività, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.

Per quanto riguarda, invece, gli incentivi fiscali previsti dal richiamato decreto-legge n. 78 del 2010, l’Agenzia ricorda come, ai fini delle imposte sui redditi, sia escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo, il novanta per cento degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori che abbiano svolto detta attività per almeno due anni all’estero e che abbiano successivamente acquisito la residenza fiscale in Italia.

Al ricorrere, dunque, di detti requisiti opererà l’incentivo fiscale descritto per l’anno d’imposta 2020 e per i successivi cinque periodi d’imposta; nell’ipotesi in cui il contribuente abbia due figli minorenni o a carico, potrà beneficiare dell’agevolazione per undici anni, a condizione che la residenza fiscale rimanga in Italia.

3. Risposta a interpello n. 280 del 2020: imposta sostitutiva del 7% per i titolari di pensione di fonte estera e di pensione INPS

Il documento di prassi in commento ha fornito delucidazioni in merito alla possibilità di applicazione del regime di imposizione sostitutiva del 7% con riferimento ad una persona fisica titolare sia di un trattamento pensionistico corrisposto da un soggetto estero, che di un trattamento pensionistico corrisposto dall’istituto nazionale di previdenza italiano.

In particolare, detta possibilità è espressamente ammessa dall'art. 24-ter TUIR.

La soluzione prospettata dal contribuente e condivisa dall'Amministrazione finanziaria, ritiene che l'imposta sostitutiva sia applicabile esclusivamente in relazione ai trattamenti pensionistici corrisposti dai soggetti esteri, mentre si continueranno ad applicare le ordinarie disposizioni in riferimento ai trattamenti corrisposti dagli istituti di previdenza italiani.

In aggiunta, nel documento di prassi l'Agenzia si sofferma altresì nell'illustrazione della disciplina generale dell'agevolazione, la quale è sostanzialmente finalizzata ad agevolare la rinascita di determinati centri svantaggiati del Mezzogiorno e dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. **Risposte ad interpello n. 271 e 272 del 2020: aliquote IVA applicabili alle cessioni di dispositivi medici**

Con le risposte ad interpello in commento, rese in data 25 agosto 2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito precisazioni in merito all'aliquota IVA da applicare alle cessioni di dispositivi medici.

Più nello specifico, l'Amministrazione finanziaria espone l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta pari al 10% relativamente ai prodotti che, pur essendo classificati, ai fini doganali, tra i prodotti farmaceutici e medicinali, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici.

L'applicazione di detta aliquota agevolata discende altresì dalla disposizione dell'art. 1, comma 3 della legge di Bilancio 2019, norma di interpretazione autentica, ai sensi della quale i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, rientrano nel numero 114 della Tabella A, parte III allegata al Decreto IVA; di conseguenza, è possibile applicare l'aliquota agevolata.

Tuttavia, tali dispositivi medici sconteranno l'aliquota IVA al 10% a condizione che siano classificati nella voce 3004 della Nomenclatura combinata, predisposta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2. **Visto di conformità in dichiarazione integrativa: precisazioni dell'Agenzia delle Entrate**

È ritenuto valido, secondo quanto illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 292, il visto di conformità apposto in dichiarazione integrativa e volto all'ottenimento di un rimborso IVA.

Nel fornire detta precisazione, l'Amministrazione finanziaria illustra altresì brevemente la normativa generale di riferimento.

Più nello specifico, secondo quanto disposto dall'art. 30 del Decreto IVA, i contribuenti possono chiedere il rimborso IVA per l'eventuale eccedenza detraibile mediante la procedura di cui all'art. 38-bis del medesimo decreto IVA. Tale disposizione richiamata, nel distinguere i rimborsi a seconda della somma in oggetto (ossia rimborsi entro i 30mila euro e rimborsi superiori a 30 mila euro), prevede, per questi ultimi, la possibilità di non presentare la garanzia qualora sull'istanza da cui emerge il credito sia apposto il visto di conformità o la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e sia presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenenti le informazioni in merito alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi.

La garanzia è, invece, necessaria, in specifiche ipotesi, tra le quali viene in evidenza il caso in cui il soggetto richiedente eserciti l'attività da meno di due anni, se presenta la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o se ha ricevuto un avviso di accertamento nei due anni precedenti la richiesta.

Relativamente al caso sottoposto dall'istante all'Amministrazione finanziaria, tuttavia, è ammessa l'apposizione del visto di conformità in sede di dichiarazione integrativa; ciò in quanto gli avvisi ricevuti dal contribuente nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2016 sono stati impugnati con esito favorevole e che gli avvisi notificati nei due anni precedenti la richiesta di rimborso presentata nel 2018 sono stati oggetto di un annullamento in autotutela.

ALTRE NOVITÀ

1. **Report sull'andamento delle entrate tributarie**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 31 agosto 2020, ha pubblicato un report in merito all'andamento delle entrate tributarie al 20 agosto 2020; dai dati illustrati, si coglie un generale miglioramento della situazione economica italiana desumibile da diversi indicatori.

Tra questi, infatti, si è registrato, in riferimento ad agosto 2020, un innalzamento del 9% delle entrate versate dai contribuenti mediante modello F24 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, un miglioramento per quanto concerne i versamenti effettuati dai contribuenti ISA e i versamenti IVA di agosto dei contribuenti che versano su base mensile.

Secondo quanto riportato dal Ministro Gualtieri, tali dati portano ad auspicare ad un rimbalzo del PIL nel terzo trimestre.

2. Bonus pubblicità: novità relative alla presentazione del modello

I siti internet dell'Agenzia delle Entrate e del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno reso noti il modello e le istruzioni per la presentazione del bonus pubblicità, in considerazione delle novità introdotte dal Decreto Rilancio.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati anche relativamente agli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato, ma limitatamente al 2020.

La comunicazione va inviata dal 1 al 30 settembre 2020 e il relativo credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e l'utilizzazione del codice tributo "6900".

3. Ulteriori chiarimenti in materia di sismabonus: la risposta a interpello n. 286

Nel presente documento di prassi, l'Amministrazione finanziaria fornisce risposta alla possibilità di usufruire della detrazione con riferimento ad un intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica, da attuare su un edificio composto da due abitazioni e due box.

Secondo quanto illustrato dall'istante, lo stesso intenderebbe procedere ad un frazionamento delle unità immobiliari con cambio di destinazione dei box in unità ad uso abitativo e realizzando un corpo scale e vano ascensore quali parti comuni dell'edificio.

Sul tema, l'Agenzia evidenzia come tali interventi portino alla creazione di una nuova costruzione, per cui, ai fini delle detrazioni, sarà necessario operare, relativamente alla fatturazione, una distinzione tra l'intervento di ristrutturazione agevolato e l'intervento di ampliamento, non essendo ammesse, in tale ultimo caso, detrazioni.

4. Risposta a interpello n. 290 del 31 agosto 2020: precisazioni sul bonus ristrutturazione

In merito alla fruizione del bonus ristrutturazione, l'Amministrazione finanziaria espone un principio fondamentale, ai sensi del quale per usufruire delle detrazioni in materia, il contribuente dovrà rivolgersi all'ufficio delle Entrate che provvederà eventualmente a rettificare il conteggio delle aliquote e delle agevolazioni già liquidate.

Da ciò discende l'impossibilità di optare per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione, qualora il contribuente ritenga che detta tassazione sia maggiormente conveniente rispetto a quella separata prevista dalla normativa.

Per poter, infatti, esercitare tale facoltà, il contribuente dovrà attendere l'esito della liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e, solo successivamente a tale comunicazione, potrà fare richiesta in merito all'applicazione dell'ordinaria tassazione.

In aggiunta, il contribuente dovrà, altresì, farsi rilasciare, dall'impresa esecutrice dei lavori, l'indicazione degli specifici importi riferibili a ciascun intervento realizzato.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.